



Determina N. 818/2022 del 23/06/2022

Oggetto: Determinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente - anno 2022.

Il Segretario generale

- Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Area II - Area Dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali succedutisi nel tempo, nonché l'ultimo CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali – triennio 2016-2018 – del 17.12.2020;
- visto l'art. 57 dell'ultimo CCNL sopra richiamato che prevede la nuova disciplina di costituzione dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali a decorrere dall'anno 2021;
- visto il c. 2 lett. a) del suddetto art. 57 secondo il quale il Fondo è costituito da un importo unico consolidato nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del predetto CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del 2020;
- visto il c. 2 lett. c) del medesimo art. 57 che dispone l'inserimento nel Fondo dell'”importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni”;
- preso atto che il costo annuale della RIA del personale cessato nel corso del 2021, compresa la tredicesima mensilità, corrisponde ad € 1.695,20 e che i relativi risparmi 2021 ammontano ad € 1.553,72;
- richiamato il c. 2 lett. e) dell'art. 57 sopra indicato che prevede che il Fondo è costituito anche da risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguarlo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio;
- richiamata la delibera di Giunta n. 75 del 23 maggio 2022 con la quale viene riconosciuta l'integrazione delle risorse per il personale dirigente per un importo di € 610.527,72 per l'attivazione di nuovi servizi o implementazione di quelli esistenti ex art. 26 c. 3 ed € 4.083,00 corrispondente all'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 ex art. 26 c. 2 del CCNL 23.12.1999;
- tenuto conto che il dettaglio delle nuove attività e dei nuovi servizi sopra richiamati trovano evidenza in diversi atti, disposizioni organizzative, documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, nonché nelle Relazioni alla Performance;
- preso atto dell'ultimo periodo dell'art. 57 c. 3 che cita: “Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi



Determina N. 818/2022 del 23/06/2022

residui, incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.”;

- richiamato il parere ARAN AFL27 del 25 marzo 2021 secondo il quale *“Nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell'ente.”;*
- considerato che nell'anno 2021 si è generato, ai sensi dell'art. 57 c. 3 ultimo periodo, un risparmio di € 195.586,30 al netto delle economie del 2020 portate nel Fondo anno 2021 e non spese (€ 114.704,14) e della retribuzione di risultato non pagata per parziale mancato raggiungimento degli obiettivi (€ 15.718,39);
- richiamata la circolare MEF n. 16 del 15.06.2020 secondo la quale le economie del Fondo anno precedente sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;
- richiamato altresì il parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;
- visto il parere di certificazione delle risorse residue, ai sensi dell'art. 57 c. 3 ultimo periodo del CCNL 17.12.2020, sul Fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 maggio 2022;
- vista la delibera di Giunta n. 9 del 10 ottobre 2017, con la quale è stata approvata la macrostruttura della Camera Metropolitana e successivamente modificata con delibere di Giunta n. 12 del 21 gennaio 2019, n. 32 del 17 febbraio 2020 e n. 18 del 31 gennaio 2022;
- vista la Disposizione Organizzativa n. 5/2022 di definizione della microstruttura e di assegnazione del personale ed individuazione dei responsabili delle unità complesse, specialistiche e semplici;
- considerata, altresì, la possibilità prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23.12.1999, che all'art. 27 comma 5 dispone, come modificato dall'art. 24 c. 1 del CCNL 22.02.2006, che: *“Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione...”;*
- visto, in particolare, l'art. 17 del Regolamento di Organizzazione, Acquisizione e Sviluppo delle Risorse Umane, adottato con delibera di Giunta n. 62 del 18 marzo 2019;
- vista la delibera di Giunta n. 62 del 18 marzo 2019 relativamente all'approvazione della metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali;
- vista la delibera di Giunta n. 18 del 31 gennaio 2022 sopra richiamata con la quale si è provveduto alla pesatura delle nuove posizioni dirigenziali al fine di determinarne le relative retribuzioni di posizione e di risultato, applicando la metodologia di pesatura approvata con delibera di Giunta n. 62 del 18/03/2019 e le fasce di retribuzione individuate con delibera n. 34 del 17/2/2020, adeguate con determina n. 212 del 5/3/2021 sulla base del nuovo CCNL Area Funzioni locali triennio 2016-2018 del 17/12/2020;
- considerato che la pianta organica prevede 11 posizioni dirigenziali e che, a seguito della cessazione dal 1° febbraio 2021 per pensionamento di un dirigente in distacco presso



Determina N. 818/2022 del 23/06/2022

Unioncamere Regionale (che prevedeva il rimborso delle relative spese), risultano in ruolo 10 dirigenti (di cui uno in aspettativa);

- preso atto che la consistenza del Fondo anno 2022 consente piena copertura della spesa relativa alle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti in servizio presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, come risulta dallo schema di Fondo più sotto riportato;
- considerato che le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti camerali previste dai contratti nazionali sono state integrate, nel corso degli anni, da somme riferibili a nuovi servizi e nuove competenze attribuite alle Camere e che hanno comportato, per la dirigenza, un aumento della responsabilità complessiva e di coordinamento, una crescita del livello delle competenze intersettoriali richieste, una maggior corresponsabilità esterna, nonché una diversa capacità di innovazione nella gestione dei singoli processi;
- ritenuto opportuno di provvedere alla definizione dell'ammontare delle risorse, derivanti dal contratto e quindi rientranti tra gli atti di gestione del Segretario generale, al fine di poter corrispondere le voci stipendiali legate a istituti contrattuali ripetitivi consolidati come la retribuzione di posizione;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo il comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. 75 del 25 maggio 2017 *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."*;
- considerato che il limite 2016 complessivo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, come rivisto con propria determinazione n. 560 del 02.05.2022, ammonta ad € 1.051.483,07;
- tenuto conto che, applicando il nuovo limite 2016 ai Fondi degli anni 2018, 2019 e 2020, è emerso che le spese sostenute sugli stessi non superano gli importi dei Fondi ricalcolati;
- ritenuto pertanto di procedere, sulla base di quanto in premessa esposto, alla definizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2022;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 11 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2022;
- sentito il Controllo di Gestione;
- sentito il Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio;
- visto il parere di certificazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il Personale Dirigente per l'anno 2022 del Collegio dei Revisori dei conti reso nella seduta del 10 giugno 2022;

Determina N. 818/2022 del 23/06/2022

d e t e r m i n a

- 1) di costituire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'area della Dirigenza per l'anno 2022 nell'importo di € 1.269.898,37, come di seguito riportato:

<i>Fonte CCNL</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in euro</i>
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA A), CCNL 17.12.2020	a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno € 254.507 art. 26 c. 1 lett. a) CCNL 23.12.1999 Trattamento posiz. e risul. 1998 € 4.253 art. 26 c. 1 lett. d) CCNL 23.12.1999 1,25% MS 1997 € 56.113 art. 26 c. 1 lett. f) CCNL 23.12.1999 RIA € 5.369 art. 31 c. 2 CCNL 23.12.1999 - € 33.570 art. 1 c. 3 CCNL 2.02.2002 € 5.200 art. 23 c. 1 CCNL 22.02.2006 € 23.831 art. 23 c. 3 CCNL 22.02.2006 € 5.148 art. 4 c. 1 CCNL 14.05.2007 dal 1.1.2004 € 5.148 art. 4 c. 1 CCNL 14.05.2007 dal 1.1.2005 € 9.986 art. 4 c. 4 CCNL 14.05.2007 € 4.784 art. 16 c. 1 CCNL 22.02.2010 € 21.278 art. 16 c. 4 CCNL 22.02.2010 € 6.110 art. 5 c. 1 CCNL 03.08.2010 € 10.038 art. 5 c. 4 CCNL 03.08.2010 € 303.400 art. 26 c. 3 CCNL 23.12.1999 incr. stabile dotaz. org. € 22.829 art. 56 c. 1 CCNL 17.12.2020	€ 704.424,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA B), CCNL 17.12.2020	b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della Legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001	€ 0,00

Determina N. 818/2022 del 23/06/2022

ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), CCNL 17.12.2020	c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ 1.695,20
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA C), CCNL 17.12.2020	c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	€ 1.553,72
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA D), CCNL 17.12.2020	d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 del CCNL 17.12.2020	€ 0,00
ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERA E), CCNL 17.12.2020	e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili Nella componente di finanziamento rientra la quota ex art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999	€ 614.610,72

Determina N. 818/2022 del 23/06/2022

	per attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento qualitativo dei servizi esistenti € 610.527,72 e la quota di cui all'art. 26, comma 2, del CCNL 23.12.1999 (1,2% del MS 1997), già subordinata alla sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa € 4.083,00	
ARTICOLO 57, COMMA 3 ULTIMO PERIODO CCNL 17.12.202	Qualora l'integrale destinazione delle risorse, in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.	€ 195.586,30
	Totale Fondo 2022	€ 1.517.869,94
L. 147/2013 art. 1 c. 456	..."a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". (€ -155.278,00 riduzione applicata dalla sola ex CCIAA di Milano)	- € 155.278,00
	Totale Fondo 2022 teorico (a)	€ 1.362.591,94
	Limite Fondi 2016 ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017	€ 1.051.483,07
	Somme che non concorrono alla costituzione del Limite 2016 (*) (c)	€ 218.415,30
	Totale Fondo 2022 al netto delle somme che non concorrono alla costituzione del Limite 2016	€ 1.144.176,64
D. Lgs. 75/2017 art. 23 comma 2	Riduzione rispetto limite 2016 (b)	- € 92.693,57
	TOTALE FONDO 2022 (a – b+ c)	€ 1.269.898,37

(*) risorse non rilevanti ai fini dei limiti di spesa previsto dal D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019 ex art. 56 c. 1 del CCNL 17.12.2020 per € 22.829,00 e ai fini del parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 ex art. 57 c. 3 ultimo periodo del CCNL 17.12.220 per € 195.586,30.

- 2) di destinare l'importo di € 1.269.898,37 al pagamento della retribuzione di posizione - istituto che presenta la caratteristica di certezza, stabilità e continuità - ed alla corresponsione della retribuzione di risultato, riconosciuta al termine del processo di valutazione delle performance dirigenziali;
- 3) di riservarsi di stabilire la quantificazione definitiva del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2022 con successivo atto, a seguito di disposizioni



Determina N. 818/2022 del 23/06/2022

normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego, nonché dei rinnovi contrattuali;

- 4) di riservarsi di integrare l'ammontare del fondo, come sopra costituito, con gli eventuali compensi previsti per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita ai sensi dell'art. 60 c. 3 del CCNL 17.12.2020, nonché dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 165/2001.

L'onere di cui al punto 2) trova copertura nella voce complessiva "Oneri per il personale" anno 2022¹.

Il Segretario generale
(Elena Vasco)

Area Personale Organizzazione e Sportelli
Responsabile del procedimento: L. Blasio

¹ 5000000020-000003S-001401-I-1C012COS-NA-B11-NA-NA